

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4895

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIA, BRUNO ANTONIO, CIAMPAGLIA, COSTI, NICOLAZZI,  
SCOVACRICCHI, NEGRI, GROSSO**

*Presentata il 14 giugno 1990*

**Modifiche alla normativa vigente in materia di pensioni  
di guerra e adeguamento dei relativi trattamenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin troppo frequenti sono i momenti in cui il Parlamento deve rivolgere la sua attenzione alla pensionistica di guerra e questo dopo che più volte — basti ricordare quanto largamente evidenziato durante i lavori preparatori della legge 6 ottobre 1986, n. 656 — è stato unanimemente riconosciuta l'esigenza di uno sforzo finanziario conclusivo per consentire di dare alla materia una disciplina definitiva sempre auspicata e mai realizzata.

Se da un lato occorre prendere atto che un passo concreto ed importante si è indubbiamente realizzato con l'approvazione della recente legge 10 ottobre 1989, n. 342, la quale, perfezionando il sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra, ha final-

mente assicurato una valida difesa del valore reale dei trattamenti stessi, sotto altri aspetti si deve constatare che per arrivare a tanto sono dovuti trascorrere dieci anni dall'emanazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. In tale occasione, infatti, la speciale Commissione parlamentare, chiamata ad esprimere il parere sulla rispondenza della normativa predisposta alle finalità stabilite dalla legge-delega 29 novembre 1977, n. 875, sottolineò che un riordinamento che avesse voluto veramente essere tale non poteva in modo assoluto prescindere dalla previsione di un congegno idoneo a garantire il potere di acquisto dei trattamenti corrisposti ai pensionati di guerra e, nel contempo, di

adeguare i trattamenti stessi alle nuove realtà economiche che si sarebbero successivamente verificate.

Nel decennio trascorso ci sono voluti ben tre provvedimenti legislativi — il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; la legge 6 ottobre 1986, n. 656; la legge 10 ottobre 1989, n. 342, già ricordata — per il giusto accoglimento di legittime aspettative.

Certo, tutto ciò dimostra che ogni questione, per quanto onerosa e complessa, finisce, coll'andare del tempo, per trovare la sua logica soluzione. Ma questa considerazione non può nella circostanza dilazionare ulteriormente il pieno assolvimento da parte dello Stato di un suo preciso dovere nei confronti di categorie di cittadini particolarmente benemeriti.

Cause naturali, purtroppo, vi si oppongono e dalla fine dell'ultima guerra è trascorso quasi mezzo secolo!

La legge finanziaria per l'anno 1990 n. 407 del 27 dicembre 1989, ha stanziato complessive lire 140 miliardi, frazionandoli in lire 40 miliardi per il 1990, lire 50 miliardi per il 1991 e lire 50 miliardi per il 1992 e destinandoli ad un provvedimento che abbia ad oggetto « adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra ». Il rapporto tra i 140 miliardi di lire in tre anni e la spesa annua per pensioni di guerra, attualmente calcolata in oltre 2.400 miliardi, sottolinea di per sé l'insufficienza dello stanziamento rispetto alle finalità che s'intendono raggiungere.

La presente proposta di legge si pone, in effetti, tre obiettivi:

1) realizzare negli aspetti più rilevanti ed urgenti la suddetta finalità;

2) armonizzare la normativa sulle pensioni di guerra con l'evoluzione legislativa verificata in settori che in qualche modo hanno con essa attinenza;

3) sciogliere i dubbi interpretativi emersi negli ultimi anni nell'applicazione delle leggi in vigore.

Se tutto ciò si propone contenendo la spesa occorrente nell'ambito dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria, si è anche formulato un articolo, il 13, che, se reso possibile da uno stanziamento ulteriore, peraltro molto modesto, tradurrebbe in realtà quelli che sono stati gli intendimenti del Parlamento che hanno determinato la previsione di spesa di lire 140 miliardi. A ben guardare, la identificazione di capitoli di spesa da cui trarre le necessarie risorse finanziarie, non presenta troppe difficoltà, qualora si consideri che la spesa per le pensioni di guerra a carico del bilancio dello Stato è, purtroppo, destinata a subire contrazioni sempre più notevoli per effetto della progressiva riduzione delle partite pensionistiche.

Non ci resta, onorevoli colleghi, che analizzare le singole disposizioni in cui si articola la proposta, che vengono illustrate anche nelle loro finalità.

Articolo 1. Con la norma in esame s'intende perseguire una delle finalità di questa proposta, che è quella di realizzare un sostanziale adeguamento economico del trattamento riservato ai grandi invalidi di guerra. Con ciò, tra l'altro, si eliminerà l'ingiustificata sperequazione oggi esistente tra invalidi incollocabili, ossia che sono giudicati non idonei ad attività lavorativa in conseguenza della pericolosità insita nella natura dell'infermità di guerra, e coloro che sono portatori di un'affezione la cui gravità è tale da abolire ogni capacità lavorativa.

Articolo 2. La disposizione prevede nuovi e più favorevoli importi per gli assegni di cumulo, in ossequio al principio secondo il quale nel caso che un invalido sia portatore di una mutilazione o infermità ascrivibile alla 1ª categoria e, contemporaneamente, di altra invalidità ascritta a categoria inferiore, quest'ultima dovrà essere risarcita in misura non inferiore a quella prevista per la stessa invalidità quand'essa non si accompagni ad altra mutilazione od infermità. La modifica trae fondamento da motivi di ordine

equitativo e strettamente giuridico che non possono consentire il permanere di un sistema che non trova alcuna giustificazione logica neppure sotto l'aspetto medico-legale.

Articolo 3. Stabilisce, attraverso un'integrazione dei « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E » allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, l'attribuzione di un assegno di cumulo di 8ª categoria di cui alla tabella F nei confronti dei grandi invalidi che abbiano perduto un organo e vi sia l'impossibilità dell'applicazione della protesi. E ciò a completamento dell'attuale disciplina che prevede sì una più favorevole assegnazione per improtesizzabilità ma soltanto quando la perdita anatomica dell'organo sia ascrivibile a categoria inferiore alla prima.

Articolo 4. Com'è noto l'attuale legislazione prevede, per i casi più gravi di superinvalidità (tabella E, lettere A) e A-bis)), un'integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento in sostituzione del secondo e del terzo accompagnatore militare. Da ciò può desumersi che la prima indennità, di molto inferiore alle relative integrazioni, è un assegno che attiene più all'assistenza generica di cui i superinvalidi necessitano che allo compagno vero e proprio, rispetto al quale, peraltro, non ha funzione sostitutiva; da qui la considerazione che la gradualità di misura dei relativi importi è eccessiva e comunque legata a motivazioni che oggi non hanno più rispondenza nella realtà.

Per quanto sopra esposto, si propone il raggruppamento dell'indennità in esame in quattro categorie e ciò anche allo scopo di reintrodurre un maggiore equilibrio fra i trattamenti complessivi spettanti alle varie categorie di superinvalidi.

Articolo 5. La materia delle integrazioni dell'indennità di assistenza e di accompagnamento è stata oggetto, per

quanto riguarda la relativa decorrenza, di diverse e contrastanti interpretazioni, dando luogo, per il periodo successivo alla loro istituzione, avvenuta con l'entrata in vigore del testo unico n. 915 del 1978, a delle vere e proprie sperequazioni di trattamento. Con la presente disposizione si vogliono sanare le situazioni sfavorevoli verificatesi, eliminando ogni ostacolo formale e procedurale ed avendo riguardo esclusivamente alla sostanza di un problema che coinvolge una categoria di invalidi di guerra, i quali, essendo portatori delle più gravi mutilazioni ed infermità, meritano certamente la massima attenzione.

Articolo 6. Occorre premettere che per oltre mezzo secolo gli aumenti di integrazione previsti in aggiunta alle pensioni di 1ª categoria ed alla pensione vedovile sono stati sempre ritenuti assegni accessori del trattamento di guerra e conseguentemente del tutto cumulabili con eventuali assegni familiari o analoghe indennità di cui il pensionato fruisce per lo stesso congiunto in aggiunta a retribuzione od altro trattamento pensionistico. La conferma di tale natura, del resto, si può riscontrare nell'importo estremamente modesto dell'aumento di integrazione (lire 12.000 mensili), che di per sé esclude che in esso possa identificarsi un mezzo di sostegno per i familiari a carico.

Di recente si è instaurata, per contro, una prassi amministrativa, che, contraddicendo alla precedente e consolidata interpretazione, afferma il carattere di trattamento di famiglia del predetto aumento con la conseguente revoca ed il relativo recupero delle somme corrisposte a tale titolo per i casi in cui vi siano cause ostative all'attribuzione dei trattamenti medesimi.

Ognuno di noi può trarre le sue considerazioni dai fatti sopra esposti, che, tra l'altro, comportano costi amministrativi, in relazione alle procedure che devono seguirsi per far luogo alle revoche di cui trattasi, da presumersi non inferiori a quelli corrispondenti alle concessioni effettuate.

La disposizione in esame è, quindi, finalizzata a riportare ordine nella materia, evitando il perdurare di situazioni, che non facilitano sicuramente l'affidamento dei cittadini nell'azione dei poteri dello Stato.

Articolo 7. Le disposizioni previste dall'articolo 26 e dal penultimo comma dell'articolo 27 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono in aperto contrasto con quelle dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e, per quanto concerne la riduzione degli invalidi minorenni, con la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, le quali statuiscono la gratuità della prestazione dei relativi servizi nei confronti di tutti i cittadini.

Articolo 8. Stabilisce un modestissimo aumento, frazionato per giunta in due anni, dell'assegno di maggiorazione accordato alle vedove ed agli orfani di guerra che si trovino in stato di bisogno, il cui importo dal 1979 non ha subito alcuna maggiorazione, se si esclude quella conseguente alla rivalutazione annuale.

Articolo 9. È questa una norma che riproduce integralmente, estendendola alla pensionistica di guerra, quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per l'anno 1986) per il conferimento della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali e dei genitori del dipendente e del pensionato statale.

Se si tiene presente che tale disposizione ha introdotto nella pensionistica ordinaria la normativa in vigore per gli invalidi civili totali, sarebbe ben difficile comprendere le motivazioni di un mancato accoglimento dell'estensione operata con il presente articolo, che, oltre ad armonizzare la disciplina delle pensioni di guerra con quella vigente in altri settori, eliminerà ingiustificate sperequazioni.

Articolo 10. La vigente legislazione in materia previdenziale, con il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e tenuto fermo dall'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, statuisce una sorta di incumulabilità tra pensione sociale e pensioni di guerra nel senso che l'importo della pensione sociale viene ridotto della misura corrispondente all'ammontare della pensione di guerra di cui il cittadino sia eventualmente titolare.

Non può sfuggire ad alcuno che una siffatta limitazione costituisce in effetti una grave lesione del diritto risarcitorio riconosciuto all'avente causa con l'attribuzione delle pensioni di guerra, diritto che, in molti casi, viene svuotato di ogni contenuto. E ciò appare ancora più grave se si considera che una tale forma di ingiustificato fiscalismo si attua contro una classe di cittadini che avendo il reddito minimo previsto per la concessione della pensione sociale nonché superati i 65 anni di età, sono costretti a vivere in uno stato di quasi emarginazione.

Con l'articolo in esame, abrogando il richiamo oggi esistente nell'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, s'intendono eliminare gli iniqui effetti cui sopra si è accennato.

Articoli 11 e 12. Sono modalità tecniche di applicazione delle nuove disposizioni previste dalla presente legge.

Articolo 13. È questa la norma che, come si è avanti accennato, non ha, al momento, una specifica copertura finanziaria ma il cui onere, peraltro estremamente modesto (poco più di 200 miliardi di lire), potrebbe trovare sicura rispondenza nelle riduzioni che negli anni 1991 e 1992 si verificheranno certamente sul capitolo di bilancio 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (spese per pensioni di guerra) per riduzione del-

l'attuale numero di partite pensionistiche. Noi tutti abbiamo ben presente che dalla cessazione dell'ultima guerra è ormai trascorso quasi mezzo secolo!

Tra l'altro con un minimo sforzo si realizzerebbe la finalità, che pure era stata chiaramente indicata e voluta con la legge finanziaria 1990 stabilendo, sia

pure con fondi insufficienti, « l'adeguamento delle pensioni di guerra ».

Le finalità perseguite e l'obiettività delle soluzioni proposte ci fanno auspicare, onorevoli Colleghi, che la presente proposta possa trovare l'unanime assenso da parte del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Assegni spettanti ai grandi invalidi).*

1. Il secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari all'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H) della tabella E ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è abrogato l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, come aggiunto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

## ART. 2.

*(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).*

1. La tabella F allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

## ART. 3.

*(Integrazione ai « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E »).*

1. Nei « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E » riportati alla fine della tabella B annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, alla lettera g), è aggiunto, infine, il seguente capoverso:

« Nei casi in cui la tabella E non preveda già per la perdita anatomica di un organo o di parte di esso una più favorevole assegnazione per impossibilità di applicazione della protesi, al grande invalido compete, in aggiunta all'assegno di superinvalidità di cui alla tabella medesima, un assegno per cumulo pari a quello previsto dalla tabella F per coesistenza di una infermità di 8<sup>a</sup> categoria per ciascuna perdita anatomica, totale o parziale, improtesizzabile. Nell'ipotesi che debba farsi luogo all'assegnazione di due o più assegni di cumulo ai sensi di quanto precedentemente stabilito, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 16 ».

## ART. 4.

*(Indennità di assistenza e di accompagnamento).*

1. L'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — *Indennità di assistenza e di accompagnamento.* — 1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella B, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel

caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

2. L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

a) per le invalidità di cui alla lettera A) della tabella E: lire 692.095;

b) per le invalidità di cui alle lettere A-bis), B), C) e D), della tabella E: lire 603.781;

c) per le invalidità di cui alle lettere E) e F) della tabella E: lire 396.513;

d) per le invalidità di cui alle lettere G e H della tabella E: lire 257.733.

3. I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo capoverso; A-bis); B), numero 1); C); D); E), numero 1), della citata tabella E, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

4. Agli invalidi affetti da una delle mutilazioni o infermità specificate alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo capoverso, ed alla lettera A-bis) sono accordati, per la particolare assistenza di cui necessitano, un primo ed un secondo assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza o di accompagnamento.

5. In luogo di ciascuno degli assegni di cui al comma 4, i grandi invalidi possono chiedere l'assegnazione di altro accompagnatore militare. La competente autorità militare, in caso di assegnazione di un secondo e del terzo accompagnatore, ne dà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

6. La misura di ciascuna delle integrazioni di cui al comma 4, è stabilita:

a) in lire 2.336.529 mensili per gli ascritti alla lettera A), numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o



inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2);

b) in lire 1.574.352 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3), e 4), secondo capoverso, della lettera A);

c) in lire 1.061.013 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis);

d) in lire 538.672 per gli ascritti al numero 2) della lettera A-bis).

7. La indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui al comma 6, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

8. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni di cui al comma 6 eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

9. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 8, gli enti interessati provvedono a dare comunicazione dall'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato ».

#### ART. 5.

*(Assegni di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento).*

1. Gli assegni a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsti dai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono accordati d'ufficio dalla data in cui sorge il diritto agli assegni stessi e la domanda prevista dalle disposizioni medesime per

ottenere la liquidazione degli assegni ha valore di segnalazione per gli uffici competenti.

ART. 6.

*(Natura degli aumenti di integrazione di cui agli articoli 22, 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

1. Gli aumenti di integrazione previsti dagli articoli 22, 43 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno natura di assegni accessori della pensione di guerra.

2. Il conferimento degli aumenti di integrazione in aggiunta alla pensione di guerra è disciplinato dalle disposizioni di cui al testo unco citato nel comma 1 e non è subordinato alle leggi vigenti in materia di trattamenti di famiglia.

ART. 7.

*(Abrogazione delle disposizioni concernenti ritenute per i ricoveri in istituti ospedalieri e per l'ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione).*

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 26 ed il quinto ed il sesto comma dell'articolo 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogati.

ART. 8.

*(Assegno di maggiorazione a favore delle vedove e degli orfani).*

1. L'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato nella misura del quindici per cento dell'importo in vigore alla data del 1° gennaio 1990.

2. L'aumento di cui al comma 1 è liquidato per il trenta per cento a decorrere dal 1° gennaio 1990 e per il residuo settanta per cento con decorrenza 1° gennaio 1991.

ART. 9.

*(Condizioni economiche per il conferimento degli assegni e dei trattamenti pensionistici).*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« 3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia stabilito come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è quello previsto, per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal quarto comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) della presente legge. Il secondo comma dell'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato ».

ART. 10.

*(Effetti della natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra).*

1. L'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Articolo 77. — *Irrilevanza dei redditi pensionistici.* — 1. Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente testo unico, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito.

2. Le somme di cui al comma 1 sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri o di benefici economici e assistenziali né possono ritenersi incumulabili in tutto o in parte con i trattamenti medesimi ».

ART. 11.

*(Liquidazione dei nuovi benefici).*

1. Nei casi in cui la presente legge stabilisce nuove o più favorevoli assegnazioni, in aggiunta ai relativi trattamenti, spetta l'assegno integrativo di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, in vigore alla data del 1° gennaio 1990 con riferimento ai trattamenti medesimi.

ART. 12.

*(Decorrenza dei nuovi benefici).*

1. Le nuove e maggiori misure degli assegni stabilite dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1990 salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni contenute nella legge medesima.

ART. 13.

*(Pensioni dirette ed indirette).*

1. Gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, in vigore alla data del 31 dicembre 1990, sono aumentati a partire dall'anno 1991 nella misura del dieci per cento degli importi medesimi.

2. Gli umenti di cui al comma 1 saranno liquidati per il cinquanta per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e per la parte residua a decorrere dal 1° gennaio 1992.

ART. 14.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di quello determinato dall'applicazione dell'articolo 13, valutato in lire 40 miliardi per il 1990 e in lire 50 miliardi per il 1991 e per il 1992 si provvede mediante completo utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando la voce « Adeguamento della pensione di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, valutato in lire 70 miliardi per il 1991 e in lire 140 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle proiezioni per i medesimi anni del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante impiego dei fondi che resteranno inutilizzati per effetto delle riduzioni delle partite di pensioni di guerra.

TABELLA F  
(Articolo 2)

## ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A), A-bis) e B) . . . . .	29.645.297
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A) e A-bis) e l'altra contemplata nelle let- tere C), D), E) . . . . .	22.929.842
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B) e l'altra contemplata nelle lettere C), D), E)	18.604.149
Per due superinvalidità contemplate nella Tabella E	12.023.349
Per una seconda infermità della 1 <sup>a</sup> categoria della Tabella A . . . . .	9.292.069
Per una seconda infermità della 2 <sup>a</sup> categoria della Tabella A . . . . .	5.088.312
Per una seconda infermità della 3 <sup>a</sup> categoria della Tabella A . . . . .	4.523.032
Per una seconda infermità della 4 <sup>a</sup> categoria della Tabella A . . . . .	3.957.754
Per una seconda infermità della 5 <sup>a</sup> categoria della Tabella A . . . . .	3.392.479
Per una seconda infermità della 6 <sup>a</sup> categoria della Tabella A . . . . .	2.827.203
Per una seconda infermità della 7 <sup>a</sup> categoria della Tabella A . . . . .	2.261.106
Per una seconda infermità della 8 <sup>a</sup> categoria della Tabella A . . . . .	1.695.829